



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-160/18, 11 marzo 2020, ECLI:EU:C:2020:190	X BV contro Staatssecretaris van Financiën	IV	Rinvio pregiudiziale	NL	Ultima istanza	M. Szpunar, 13 giugno 2019	—	—	dazi doganali - dazi addizionali
Classificazione									
dazi doganali - dazi addizionali - importazione di carne di pollame congelata									
Questione pregiudiziale									
<p>«1) Se l'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 (del regolamento n. 1484/95), in combinato disposto con l'articolo 141 del [regolamento unico OCM], debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di controllo in esso descritto, anche nel caso di un controllo a posteriori, mira unicamente ad assicurare che le autorità competenti siano messe tempestivamente al corrente di fatti o circostanze relativi a operazioni successive che possono dare adito a dubbi quanto alla correttezza del prezzo cif all'importazione dichiarato e che possono costituire il punto di partenza per un'ulteriore indagine. O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite da parte dell'importatore sul mercato [dell'Unione] ad un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell'importo dei dazi dovuti all'importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato [dell'Unione] imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali. Se ai fini della risposta a quest'ultima questione faccia differenza se la rivendita o le</p>									
Dispositivo									
<p>1) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell'Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all'importazione non è confermata, qualora l'importatore provi che l'insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo. 2) L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all'importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.</p>									
Nota redazionale									
<p>La domanda di rinvio pregiudiziale viene posta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi nell'ambito di una controversia tra la società X e il Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi in merito a un avviso di riscossione di dazi addizionali all'importazione di carne di pollame congelata, originaria del Brasile. La carne di pollame congelata è soggetta al sistema di dazi addizionali previsti dal regolamento n. 1484/95, che disciplina l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame. Tra il 2009 e il 2010 la società X ha effettuato 709 dichiarazioni di immissione in libera pratica per carne di pollame proveniente dal Brasile, sulla base di un metodo di calcolo che era stato precedentemente oggetto di apposito accordo tra tale società e le autorità doganali dei Paesi Bassi. Nel 2011 la società X ha ricevuto un avviso di riscossione di dazi doganali addizionali, in quanto le autorità locali hanno accertato che la carne in questione era stata venduta ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo all'importazione indicato nelle dichiarazioni di immissione. L'avviso in questione viene impugnato, e la vicenda giunge dinanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi, la quale si interroga sui criteri che devono essere utilizzati quando l'esattezza di un prezzo cif all'importazione è oggetto di una verifica a posteriori, di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, nonché sulle conseguenze che le autorità interessate devono trarre dall'impossibilità di determinare tale prezzo sulla base di tali criteri. Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la vendita di un prodotto a un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione indicato o al prezzo rappresentativo applicabile, sia sufficiente per concludere che sono dovuti dazi addizionali. La Corte dichiara che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1484/95 deve essere interpretato nel senso che se talune merci importate nell'Unione siano state vendute in perdita (e cioè a un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione, indicato nella dichiarazione in dogana), ciò non deve indurre le autorità doganali a mettere necessariamente in dubbio tale prezzo, se l'importatore dimostri di aver venduto la merce effettivamente a quel prezzo. Nel caso in cui un importatore non sia in grado di provare la realtà del prezzo cif all'importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, non devono tener conto di tale prezzo, ma devono individuare il valore di dogana delle merci importate sulla base del valore di transazione. Qualora risulti impossibile determinare il valore di transazione, allora le autorità doganali possono ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana di tali merci, quali previsti agli articoli 30 e 31 del codice doganale, tenendo conto del prezzo di vendita di merci identiche vendute per l'esportazione a destinazione dell'Unione ed esportate nello stesso momento delle merci da valutare.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									